

ASSOCIAZIONE POLIFONICA SAN LORENZO APS

VERBALE ASSEMBLEA

Oggi, 16 Giugno 2022 alle ore 21 SULLA PIATTAFORMA ZOOM, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione di promozione sociale Polifonica San Lorenzo APS.

Sono presenti i signori Carrato Ernestina, Lorenza Renzini, Paola Bigazzi, Umberto Donnini, Meliota Francesca, Alessandro Gallai, Rita Bortoluz, Paola Bigazzi, Cipriani Valentina, Alessandra Porri, Anna Bonci, Morbidelli Liliana, Bacci Mayda, Ianneili Dario, Proietti Maria Celeste, Paola Gorina, Gori Annalisa, Luigi Rossi, Alessandra Porri, David Del Vita, Gianna Di Pinto.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Carrato Ernestina quale Presidente dell'Associazione che constata la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea che designa come segretario la sig.ra Lorenza Renzini.

Si passa all'esame dell'unico punto all'o.d.g. avente ad oggetto " Modifiche allo Statuto, quali:

1) "Associazione di promozione sociale Polifonica San Lorenzo APS ";

2) Modifica dell' indirizzo della sede : Via A. Burzagli, 124;

3) aggiunta all'art.8 della dicitura: delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto, alla sua competenza;

Si delibera *Lorenza Renzini* *Carrato Ernestina*

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità nell'Assemblea degli Associati del 16/06/2022 e viene sottoscritto dal Presidente Carrato Ernestina che viene incaricata degli adempimenti per la registrazione.

Montevarchi, 16/06/2022

Il Segretario

Lorenza Renzini
Lorenza Renzini



Il Presidente

Carrato Ernestina
Carrato Ernestina

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

TERRITORIALE DI MONTEVARCHI

IL 17/6/22 AL N. 518 SERIE 3

L'ADEDETTO
Antonella Toninetti (1)
(1) Firma in delega del Direttore Provinciale

ASSOCIAZIONE POLIFONICA SAN LORENZO A.P.S.

STATUTO



Articolo 1 Denominazione, sede, durata

E' costituita – ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile – " l'Associazione di promozione sociale Polifonica San Lorenzo APS", da qui in avanti indicata anche come "Associazione".

L' Associazione ha sede in Montevarchi, via A.Burzagli n.124.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Montevarchi (AR) non comporta modifica statutaria, ma la necessità di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'acronimo APS sarà utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel relativo Registro Regionale o, allorquando operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Articolo 2 Scopo, finalità, attività

L'Associazione, che esiste dal 1992, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in ambito musicale.

L'Associazione si propone in particolare di valorizzare sul piano culturale il canto corale nelle sue più svariate accezioni e di sviluppare lo studio della musica corale tradizionale, locale e non, favorendo la ricerca e la divulgazione dei testi e delle fonti e lo scambio delle rispettive esperienze con altri cori

L'Associazione, che svolge la propria attività senza limiti territoriali, ha quale scopo la pratica, lo sviluppo, la diffusione, sia a carattere individuale che collettivo, di attività culturale di tipo canoro e musicale, di qualsiasi genere e periodo. Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà prendere ogni iniziativa che riterrà idonea, nel rispetto dei valori culturali, morali, politici e religiosi di ciascun dei propri iscritti.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale come identificate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore ed in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto delle povertà educative;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 11 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti il tutto come previsto e in conformità dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del presente Statuto e la passione per il canto partecipino alle attività dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Per partecipare all'Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o mail nonché l'impegno ad attenersi alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi associativi.

Per i minorenni la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 30 giorni dal termine del periodo di prova di due mesi.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 4 Diritti e obblighi degli Associati

Gli associati hanno il diritto di:



- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali;

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- La quota di associato ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.
- La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5 Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- mancato pagamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione utile si pronuncerà in modo definitivo.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

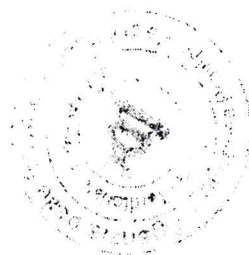
La partecipazione dell'Associato non è trasmissibile per cui in caso di morte la qualità di socio non passa agli eredi i quali non hanno diritto alla restituzione delle quote associative.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive, completamente gratuite e tutti gli associati possono esservi nominati.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente



Articolo 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti da più di 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, scritta, firmata e contenente sia l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, comunque quando se ne ravvisa la necessità.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/5 degli Associati e in tal caso dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta inviata almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

In caso di motivata urgenza è possibile la convocazione con preavviso minimo di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di utilizzare anche altri mezzi di comunicazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la posta elettronica e il telefax o consegna a mano purché l'indirizzo/recapito risulti nel libro degli associati.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'avviso deve essere affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

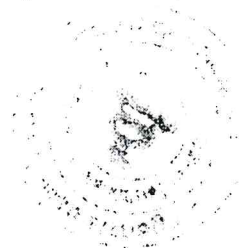
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio palese tranne che per l'elezione degli organi sociali e per le questioni riguardanti persone allorquando sono effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 8 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo,
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'organo di controllo;



- deliberare sulle opposizioni avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione degli Associati assunti dal Consiglio Direttivo;
 - approvare gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - deliberare lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

Articolo 9 Quorum Assemblea

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione salvo i casi in cui sono previste maggioranze diverse.

In particolare, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 4/5 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

E' eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri, compreso tra 5 e 9 secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un Consigliere verrà cooptato il primo dei non eletti salva la necessità di procedere al rinnovo dell'intero consiglio in caso di dimissioni concomitanti di più di un consigliere.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano di età, nominerà al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.



Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente in mancanza, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne quando il Presidente lo ritenga opportuno oppure nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11. Competenze del Consiglio di Direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; stabilisce le linee generali, programmatiche e di intervento dell'Associazione, le direttive di natura organizzativa, operativa, amministrativa e gestionale della medesima, nonché gli indirizzi e le direttive per una politica ed una immagine unitaria della Polifonica San Lorenzo.

In particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere il programma annuale e pluriennale di attività;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione,
- f) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro e/o di collaborazione dell'Associazione;
- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- j) nominare il direttore del coro
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento

dell'Associazione;

- n) curare la gestione dei beni dell'Associazione
- o) nominare eventuali Commissioni e/o Comitati Consultivi, eventuali gruppi di lavoro, indicandone i componenti anche tra non associati, le finalità, le competenze e gli eventuali tempi di lavoro

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 12 Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo e gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni ricevute da tali organi ai quali riferisce circa l'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Tesoriere ha la responsabilità e la gestione della cassa dell'Associazione. Tiene i libri contabili e riscuote le quote associative stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, nonché altri contributi in genere, effettua i pagamenti, aggiorna e comunica periodicamente all'Assemblea e al Consiglio direttivo circa i movimenti di cassa dell'associazione.

Articolo 13 Il Direttore del Coro

Il Direttore del coro viene nominato dal Consiglio direttivo.

Il Direttore ha la titolarità delle scelte artistiche dell'Associazione, assecondando, ove possibile, eventuali proposte fatte dagli associati. Egli è tenuto a comunicare i programmi al Consiglio direttivo che, dopo aver deliberato in materia, li presenta all'Assemblea.

Il Direttore definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E facoltà del Direttore proporre al Consiglio Direttivo la nomina di collaboratori musicali sia in forma stabile che per singole iniziative.

Articolo 13 Patrimonio - destinazione – Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- liberalità, donazioni ricevute dagli associati o da terzi;
- attività di raccolta fondi, quali, ad esempio, iniziative popolari, feste e lotterie;

- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e da altre norme in materia.
- Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art.14. Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea, che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; lo stesso verrà successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.15. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

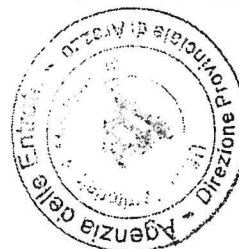
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.16. Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



Art.17. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.18. Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità nell'Assemblea degli Associati del 16/06/2022 e viene sottoscritto dal Presidente Ernestina Carrato che viene incaricata degli adempimenti per la registrazione.
Montevarchi, 16/06/2022

